

MERKABA Consulting S.r.l.

Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Leggere con estrema Attenzione

Informativa
del 09 febbraio 2011

Informativa per la clientela

Compensazioni: dal primo gennaio è scattato il blocco.

Come già comunicato nella nostra circolare del 12 gennaio 2011, dal 1° gennaio 2011 è preclusa la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di violazione è applicabile la sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo compensato sino a concorrenza delle somme delle cartelle scadute.

La disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc.

Qualora sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio la sospensione disposta dalla Commissione tributaria in caso di proposizione del ricorso) ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente non dovrebbe essere considerato inadempiente e pertanto sembrerebbe possibile ricorrere alla compensazione.

Con il Comunicato stampa del 14 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti.

In particolare ha affermato che *"Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti"*.

La piena operatività del divieto di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 presuppone quindi l'adozione di un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, fino all'emanazione del decreto, in presenza di un debito iscritto a ruolo pari a € 2.000 e di un credito fiscale di € 100.000, è possibile utilizzare in compensazione € 98.000 senza incorrere in sanzioni. Se il contribuente compensa tutti i 100.000 euro e non paga il debito scatta la sanzione di 1.000 euro.

Con l'entrata in vigore del decreto, si dovranno compensare prima i 2.000 euro di debito, rendendo così disponibili gli altri 98.000 euro. Se il contribuente compensa qualunque importo senza prima pagare il debito, scatta la sanzione del 50 per cento.

MERKABA Consulting S.r.l.

Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Alla data odierna non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo della disposizione in esame.

In considerazione della rilevanza della sanzione normativamente prevista sarebbe opportuno, prima di procedere alla eventuale compensazione del 16/02/2011, verificare la propria posizione debitoria nei confronti del fisco.

A tal fine allegati alla presente inviamo:

- Istruzioni operative per poter accedere al servizio di Equitalia, “Estratto conto online”, che consente di controllare la propria posizione debitoria;
- Dichiarazione liberatoria della società.

Lo studio potrà provvedere ad effettuare l'eventuale compensazione del 16/02/2011 solo dopo aver ricevuto la dichiarazione liberatoria debitamente compilata e sottoscritta.

MERKABA Consulting S.r.l.